
Giudizio sul danno non patrimoniale: la vocazione nazionale delle tabelle milanesi
(nota a [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2015, n. 10263](#))

di **Giulio SPINA***

La questione

La moglie e la figlia di persona deceduta in esito ad un sinistro stradale agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. La domanda veniva parzialmente accolta e il conseguente gravame respinto dall'adita corte d'appello¹.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la circostanza che erroneamente **la corte di merito aveva quantificato il danno morale sofferto in base alle Tabelle di Genova anziché di quelle di Milano.**

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte giudica **fondato il motivo di ricorso** e, pertanto, cassa, con rinvio, la pronuncia impugnata.

La tesi di diritto sostenuta dalla Cassazione

In tema di liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti (fino a 9 punti), in caso di assenza di tabelle normativamente determinate, va confermato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

¹ In generale, mi si permetta di rimandare sul punto a G. SPINA, *L'accertamento della responsabilità da sinistro stradale nella recente giurisprudenza. Profili sostanziali e processuali*, in *Responsabilità civile e previdenza* n. 6/2014.

autorità giudiziaria cui appartiene, può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione dovendosi, in particolare, ribadire che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto; è quindi incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire².

I motivi della decisione

Congruità della liquidazione del danno e valutazione equitativa

La Cassazione ribadisce innanzitutto il principio **congruità della liquidazione del danno**: i **criteri di valutazione equitativa del danno** in questione devono essere idonei a consentire una liquidazione congrua, "sia sul piano dell'**effettività del ristoro del pregiudizio** che di quello della relativa **perequazione** - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale"³.

In particolare:

- **l'equità della liquidazione del danno va intesa come "adeguatezza" e "proporzione"** (essa assicura "che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie"⁴);
- l'adeguatezza e la proporzionalità di detta valutazione è in considerazione di "tutte le circostanze concrete del **caso specifico**, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato"⁵;

La Cassazione ricorda poi come sia noto che affinché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che il giudice di merito fornisca l'indicazione, anche se sommariamente, delle ragioni del processo logico sul quale essa è fondata⁶.

Il sistema delle tabelle

Rileva a tal fine il criterio di quantificazione del danno adottato dal giudice.

In questi termini assume importanza il **sistema delle tabelle**. Al riguardo i giudici ricordano quanto segue:

² In argomento si veda lo schema [Danno non patrimoniale, Tabelle del Tribunale di Milano: contrasto tra giurisprudenza di merito e di legittimità](#).

³ Si veda al riguardo, da ultimo, [Cassazione civile 23 gennaio 2014, n. 1361](#).

⁴ Così Cassazione civile 7 giugno 2011, n. 12408, secondo cui alla nozione di equità "è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento").

⁵ Al riguardo si veda da ultimo, ancora, Cassazione civile 23 gennaio 2014, n. 1361.

⁶ In tal senso si veda Cassazione civile 30 maggio 2002, n. 7896, Cassazione civile 30 maggio 1995, n. 6061, Cassazione civile 4 maggio 1989, n. 2074 e Cassazione civile 13 maggio 1983, n. 3273.

- si tratta di **modalità di calcolo** tra le molteplici utilizzabili⁷;
- si tratta di uno **strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c., non già di derogarvi**;
- tale sistema consente al giudice di **addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità**, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo");
- lo stesso **legislatore**, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento⁸;
- per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti (fino a 9 punti), in caso di assenza di tabelle normativamente determinate, nell'utilizzazione di dette tabelle il giudice è tenuto a procedere **"ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso"**, al fine **"di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"**⁹.

Le tabelle milanesi

Tutto ciò considerato, la Cassazione osserva che **le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale"**: ciò in quanto *"recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) ... ingiustificate disparità di trattamento"*: esse vanno quindi ritenute *"valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione"*¹⁰.

Motivazione della mancata applicazione delle tabelle milanesi

Tesi negativa (tesi più risalente):

- **va escluso che il giudice debba motivare l'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario** in quanto esse sono fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell'ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno, dovendo per converso

⁷ Si veda al riguardo Cassazione civile 19 maggio 2010, n. 12318.

⁸ In tema di responsabilità civile da circolazione stradale si veda il D.Lgs. n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale (i cui importi sono stati da ultimo aggiornati con D.M. 6 giugno 2013, in G.U. 14 giugno 2013, n. 138).

⁹ Si veda al riguardo Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972.

¹⁰ Così, Cassazione civile 7 luglio 2011, n. 12408 e Cassazione civile 30 giugno 2011, n. 14402.

adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici¹¹;

- d'altronde, va escluso che l'attività di quantificazione del danno non è di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di¹²:
 - totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione;
 - di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza;
 - di radicale contraddittorietà delle argomentazioni.

Tesi positiva (tesi recente, cui la pronuncia in commento aderisce):

- si è ravvisato nella mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene la **violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione** ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3¹³;
- si è precisato che **i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito** ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale **criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto**, sottolineandosi che incongrua è la **motivazione** che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti **sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire**¹⁴.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

¹¹ Si veda Cassazione civile 2 marzo 2004, n. 418, Cassazione civile 21 ottobre 2009, n. 22287, Cassazione civile 1 giugno 2006, n. 13130, Cassazione civile 20 ottobre 2005, n. 20323 e Cassazione civile 3 agosto 2005, n. 16237.

¹² In argomento si veda, da ultimo, Cassazione civile 7 giugno 2011, n. 12408, Cassazione civile 19 maggio 2010, n. 12918 e Cassazione civile 26 gennaio 2010, n. 1529, nonché Cassazione civile 16 settembre 2008, n. 23725, Cassazione civile 2 marzo 2004, n. 4186, Cassazione civile 2 marzo 1998, n. 2272 e Cassazione civile 21 maggio 1996, n. 4671.

¹³ Si veda al riguardo Cassazione civile 7 giugno 2011, n. 12408.

¹⁴ Si veda Cassazione civile 30 giugno 2011, n. 14402.